

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2035

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

dal Ministro dell'Interno

(GAVA)

e dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro per gli Affari Regionali e i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

col Ministro della Sanità

(DE LORENZO)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

col Ministro delle Partecipazioni Statali

(FRACANZANI)

e col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

(RUBERTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1989

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, si compone di tre capi, di cui il primo reca misure in materia di finanza locale, il secondo in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni e il terzo disposizioni varie.

Per quanto riguarda il capo I, è da sottolineare preliminarmente che con il 31 dicembre 1989 scade la normativa in materia di finanza locale.

Nella primavera del 1990, inoltre, è previsto il rinnovo dei consigli comunali e provinciali. Com'è noto, lo scioglimento dei consigli avviene obbligatoriamente quarantacinque giorni prima delle elezioni e per l'insediamento dei consigli stessi trascorre, nel migliore dei casi, un periodo di tempo di circa un mese.

È pertanto necessario ed urgente emanare le disposizioni finanziarie per il 1990 in materia di finanza locale, al fine di consentire agli enti locali di predisporre tempestivamente il bilancio di previsione per l'esercizio 1990.

Il provvedimento ripete nel suo complesso le norme già operanti nel 1989 a favore di comuni, province e comunità montane.

L'articolo 1 prevede lo spostamento del termine di deliberazione del bilancio al 28 febbraio 1990 al fine di consentire agli enti locali di redigere il bilancio stesso. Viene inoltre richiamata la norma relativa all'esercizio provvisorio, la sua durata e le relative facoltà di gestione.

L'articolo 2 fornisce il quadro generale dei trasferimenti erariali agli enti locali. Essi sono costituiti anzitutto (lettera *a*), per tutte le province, i comuni e le comunità montane, da un fondo ordinario, che comprende, sostanzialmente, le attribuzioni spettanti nel 1989 a tale titolo agli enti stessi. Dall'attribuzione sono esclusi gli enti locali del Trentino-Alto Adige, i quali sono soggetti a particolare normativa.

Per le province, il fondo ordinario è quantificato per il 1990 in lire 2.483.096 milioni, pari al fondo assegnato nel 1989.

Per i comuni, il fondo ordinario è quantificato in lire 14.213.549 milioni, pari al fondo assegnato nel 1989.

Per le comunità montane, il fondo ordinario è di lire 80.000 milioni, superiore di lire 10 miliardi a quello assegnato nel 1989.

I fondi ordinari sono poi integrati da un fondo perequativo di lire 963.632 milioni per le province e di lire 5.804.723 milioni per i comuni (lettera *b*). Viene, inoltre, assegnata a comuni e province parte dell'addizionale sull'energia elettrica, valutata in lire 470.000 milioni, prevista dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. Per tale ultimo fondo aggiuntivo è prevista l'attribuzione dell'80 per cento ai comuni e del 20 per cento alle province.

I finanziamenti erariali sono altresì integrati da un fondo per il consolidamento delle retribuzioni già in essere per il personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in favore degli attuali beneficiari: province, comuni e loro consorzi, comunità montane ed aziende municipalizzate (lettera *c*); da un fondo di lire 40.000 milioni per il finanziamento degli oneri di personale agli enti locali terremotati dal 1968 al 1984 (lettera *d*); da un fondo per il consolidamento degli oneri del contratto 1985-1987 (lettera *e*); e da un fondo per lo sviluppo degli investimenti delle province, dei comuni e delle comunità montane (lettera *f*). Tale ultimo fondo consolida per il 1990 tutti i contributi già previsti dalla precedente legislazione (10.694.000 milioni) e viene maggiorato dal 1991 annualmente di lire 660.000 milioni, di cui lire 577.000 milioni per i comuni, lire 70.000 milioni per le province e lire 13.000 milioni per le comunità montane.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono le norme per l'attribuzione dei trasferimenti ordinari alle province ed ai comuni, nei sensi sopra indicati.

L'articolo 5 riconferma i criteri in atto seguiti per la distribuzione dei fondi alle comunità montane.

L'articolo 6 riconferma l'adempimento in atto richiesto della produzione di certificazione di bilancio e di consuntivo per le province, per i comuni e per le comunità montane, rimettendone la determinazione delle modalità ad apposito decreto ministeriale.

L'articolo 7 definisce i metodi per la perequazione finanziaria per le province. Una prima quota (lettera *a*) di complessive lire 816.100 milioni consente il consolidamento delle attribuzioni perequative del 1989. Una seconda quota (lettera *b*), pari al 20 per cento del fondo di 147.532 milioni di lire costituito con l'espansione inflattiva dei trasferimenti del 1989, è ripartita in proporzione alla popolazione ponderata con l'inverso del reddito provinciale per abitante. Una terza quota (lettera *c*) pari al restante 80 per cento è assegnata in funzione di parametri obiettivi quali la popolazione, la lunghezza delle strade, la popolazione in età scolare e le dimensioni territoriali. Infine è previsto che il fondo derivante dal versamento allo Stato di parte dell'addizionale locale sull'energia elettrica, valutato in lire 94.000 milioni, sia ripartito per il 75 per cento in funzione inversa del reddito provinciale *pro capite* e per il 25 per cento in base a parametri obiettivi. La prevalenza del metodo di riparto in funzione dell'inverso del reddito provinciale, adottato per la distribuzione del fondo, consente una migliore perequazione date le caratteristiche del gettito dell'addizionale riscossa sul territorio nazionale.

L'articolo 8, comma 1, prevede i criteri di ripartizione del fondo perequativo per i comuni in modo analogo a quello per le province. Così, una prima quota (lettera *a*) di complessive lire 4.949.555 milioni consente il consolidamento delle attribuzioni perequative del 1989. Una seconda quota (lettera *b*), pari al 20 per cento del fondo di lire 645.668 milioni costituito con l'espansione inflattiva dei trasferimenti del 1989, è ripartita in proporzione alla popolazione ponderata con l'inverso del reddito provinciale per abitante. Una terza quota (lettera *c*) pari al restante 80 per cento è ripartita sulla base della popolazione ponderata con un coefficiente rappresentativo del

costo *standard* dei servizi comunali e con un coefficiente per i comuni montani. Il comma 2 del predetto articolo prevede anche lire 100.000 milioni (lettera *a*) per l'assegnazione di contributi per l'allineamento alla media del complesso dei fondi ordinari e perequativi e per il finanziamento degli oneri per la mobilità del personale a favore degli enti che hanno deliberato il piano di risanamento del dissesto finanziario; lire 59.500 milioni (lettera *b*) a favore dei comuni la cui popolazione sia aumentata, tra il 1981 ed il 1987, in misura pari o superiore al 16 per cento; lire 50.000 milioni (lettera *c*) a favore dei comuni i cui contributi ordinari e perequativi siano pari o inferiori al 90 per cento della media nazionale per fascia demografica dei contributi stessi. Il metodo di riparto è quello adottato per il fondo della lettera *c*) del comma 1.

Il fondo proveniente dall'addizionale locale energetica, valutato in lire 376.000 milioni, è attribuito per lire 72.500 milioni per consolidare nel 1990 l'assegnazione effettuata nel 1989 a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per lire 65.000 milioni per il finanziamento dei mutui contratti nel 1989 dai comuni inferiori a 5.000 abitanti. La restante parte di lire 238.500 milioni è distribuita, come per le province, per il 75 per cento in funzione inversa del reddito per abitante e per il 25 per cento in base a parametri obiettivi.

L'articolo 9 stabilisce il consolidamento dei trasferimenti erariali delle attuali retribuzioni a carico dello Stato per le assunzioni effettuate ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

L'articolo 10 prevede la corresponsione, per gli anni 1990 e seguenti, di contributi alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane per il personale assunto dagli enti locali terremotati dal 1968 al 1984, ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

L'articolo 11 disciplina il consolidamento dei trasferimenti relativi ai maggiori oneri contrattuali 1985-1987.

L'articolo 12 disciplina i contributi erariali per lo sviluppo degli investimenti agli enti locali. È previsto il consolidamento di quelli spettanti ed assegnati negli anni 1989 e precedenti. In analogia al 1989, il riparto dei

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fondi avviene mediante l'assegnazione di una quota fissa. La quota per abitante è di lire 1.238 per le province, di lire 7.910 per i comuni e di lire 1.261 per le comunità montane. Per i comuni che hanno deliberato il piano di risanamento rimane ferma la quota capitaria di lire 7.930. È stabilito, inoltre, che i contributi siano corrisposti per il solo periodo di ammortamento del mutuo e siano certificati entro il 28 febbraio 1991. È anche stabilito che i contributi siano determinati con rata annuale posticipata con l'interesse del 5, 6 o 7 per cento in funzione della tipologia dell'opera. È anche previsto il rifinanziamento per lire 100.000 milioni della legge 23 marzo 1981, n. 93, a favore della montagna.

L'articolo 13 richiama i principi vigenti relativi all'assunzione di mutui.

L'articolo 14 conferma per gli anni 1990 e successivi l'obbligo di una percentuale minima di copertura per i servizi a domanda individuale, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli acquedotti. Vengono inoltre specificate le modalità di esatta individuazione dei costi e dei coefficienti di riferimento per le procedure di ammortamento di impianti ed attrezzature.

Con l'articolo 15 gli enti locali disastriati e quelli gravemente danneggiati dal sisma del novembre 1980 sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato anche in eccedenza alle disponibilità esistenti nelle contabilità stesse. La norma intende assicurare continuità e correntezza, a regime, per il finanziamento degli interventi dei suddetti enti.

Infine con l'articolo 16 si provvede alla quantificazione degli oneri ed alla indicazione dei relativi mezzi di copertura.

Per quanto riguarda il capo II, si evidenzia che l'articolo 17 determina l'ammontare del fondo comune spettante alle regioni per il 1990, in modo da assicurare alle stesse risorse leggermente superiori all'incremento derivante dall'applicazione del tasso di inflazione programmato, compreso il presunto gettito derivante dall'aumento della quota regionale della tassa di circolazione.

Infatti tale meccanismo compensativo è determinato come segue:

	miliardi
fondo comune 1989	L. 6.401
+ tasso inflazione 4,5 per cento .	» 288
<hr/>	
spettante 1990 in base ai meccanismi vigenti	L. 6.689
<hr/>	
invece per il 1990 sono attribuiti ..	L. 6.000
+ presunto gettito della tassa automobilistica	» 900
<hr/>	
Totale. . .	L. 6.900
<hr/>	

Poichè il gettito della tassa automobilistica regionale sarà verosimilmente diversificato tra le regioni, è stata prevista, nell'ambito della consistenza globale del fondo medesimo, una diversa modalità di ripartizione di una quota del fondo stesso - costituente un fondo perequativo - pari a lire 1.000 miliardi, con i criteri che verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli articoli da 18 a 20 regolano le riduzioni dei trasferimenti statali alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della manovra economica generale tesa al contenimento della spesa statale, con un beneficio stimato complessivamente in circa lire 2.100 miliardi avendo come punto di riferimento i dati 1989.

Essi riguardano l'esclusione da alcune leggi di settore di parte corrente quali le leggi:

- n. 405 del 1975 sui consultori;
- » 698 del 1975 sull'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI);
- » 194 del 1978 sulla tutela della maternità responsabile;
- » 891 del 1977 sugli asili nido;
- » 151 del 1981 sui trasporti.

Per quanto riguarda gli investimenti, invece, l'esclusione riguarda il fondo per i programmi regionali di sviluppo, alcuni interventi in agricoltura, nonché le quote di conto capitale del fondo sanitario e di quello dei trasporti.

Più in particolare, per quanto riguarda il fondo sanitario di parte corrente (articolo 19), si è operato con una riduzione delle assegnazioni per le regioni a statuto speciale e per le

province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del livello di compartecipazione ai tributi erariali previsti nei relativi ordinamenti finanziari; si è quindi calibrato il taglio in percentuale avendo riguardo alle specifiche realtà territoriali, di modo che risulta un contenimento a scalare dal 20 per cento al 5 per cento.

L'articolo 21 riguarda aspetti specifici della tesoreria unica per la Regione siciliana.

L'articolo 22 riguarda la copertura finanziaria dell'incremento del fondo comune.

L'articolo 23 prevede l'incremento della tassa regionale di circolazione pari al 45 per cento della tassa erariale vigente al 1° gennaio 1990. Ciò per consentire alle regioni a statuto ordinario di acquisire maggiori entrate per lire 900 miliardi circa, sufficienti a compensare la riduzione operata sul fondo comune e ad assicurare, inoltre, un incremento delle risorse complessive.

L'articolo 24 reca misure in favore delle regioni Sardegna e Sicilia.

L'intervento straordinario dello Stato a favore della regione Sardegna si è esplicato in modo organico a partire dal 1962, quando venne approvata dal Parlamento la legge 11 giugno 1962, n. 588, quale primo concreto adempimento del dettato dell'articolo 13 dello statuto speciale della regione, adottato sin dal 1948 con legge costituzionale, che stabilisce testualmente: «Lo Stato, col concorso della regione, dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola».

La norma in questione, che aveva valenza multisetoriale e prevedeva una serie di azioni organiche e coordinate, venne rifinanziata ed integrata dalla successiva legge 24 giugno 1974, n. 268, che prevedeva interventi di durata decennale (1975-1984) in relazione al persistere di situazioni di mancato decollo dell'economia regionale e di squilibri economici e sociali all'interno delle aree territoriali subregionali.

La legge n. 268 del 1974 è stata successivamente rifinanziata negli anni 1985, 1986 e 1987, con le leggi finanziarie relative agli anni medesimi, rispettivamente per 160, 200 e 230 miliardi di lire.

Si pone ora l'esigenza, al fine di non interrompere il flusso di investimenti pubblici

destinati alla rinascita dell'economia sarda e tenuto conto della persistente situazione di svantaggio nei confronti del resto del Paese, di provvedere ad assicurare per l'anno 1989 la continuazione degli interventi previsti dalla citata legge n. 268 del 1974, in attesa che il Parlamento approvi, auspicabilmente in tempi brevi, il nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna.

Tale esigenza è ampiamente giustificata dal permanere di gravi vincoli allo sviluppo della regione, evidenziabili in particolare nell'elevato tasso di disoccupazione (il più alto d'Italia), nella ben nota difficoltà di adeguamento delle strutture delle amministrazioni statali presenti *in loco*, nei problemi legati al sistema dei trasporti ed infine nel continuo e progressivo processo di degrado del tessuto territoriale.

I fattori sopracitati, che pesano negativamente ed in maniera evidente sulla possibilità di conseguire uno sviluppo autonomo e durevole dell'economia e della società sarda, potranno essere efficacemente contrastati e superati solo grazie ad un rinnovato impegno a livello nazionale, sia di carattere politico, sul quale tutte le forze politiche presenti in Parlamento si sono espresse in maniera concordemente positiva, sia di ordine finanziario, cui il Governo intende provvedere assicurando le necessarie risorse anche per l'esercizio 1989.

L'articolo 24 provvede altresì a stabilire per l'anno 1989 il contributo dello Stato a titolo di solidarietà nazionale, ai sensi dell'articolo 38 dello statuto speciale della Regione siciliana. Il contributo viene determinato nello stesso importo attribuito alla regione per l'anno 1988; la decretazione d'urgenza si rende necessaria al fine di utilizzare le risorse predisposte dalla legge finanziaria 1989, non più utilizzabili con lo scadere dell'anno.

Quanto alle disposizioni di cui al capo III, con l'articolo 25 vengono previste alcune norme finalizzate al contenimento della spesa sanitaria.

In particolare si prevede che con atto di indirizzo e coordinamento siano fissati i valori minimi nazionali delle tariffe e dei diritti spettanti al Servizio sanitario nazionale per prestazioni non di diritto, rese a domanda di privati, seguendo il principio del pagamento

dei servizi secondo il costo reale e tenendo conto del valore economico delle operazioni effettuate.

Altra misura di contenimento della spesa sanitaria è quella del blocco dei prezzi dei farmaci per le specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale fino al 30 giugno 1990.

Per il periodo successivo il prezzo dei farmaci è determinato dal CIP, integrato dai Ministri della sanità e del bilancio e della programmazione economica.

Presso il Ministero della sanità è istituito un osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie. Esso nasce come articolazione del Servizio sanitario per l'effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto di beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature ed agli strumenti di alta tecnologia.

Con atto di indirizzo e coordinamento sono stabiliti i criteri in materia di acquisto ed approvvigionamento di beni e servizi.

Infine, viene fissato nel 6,5 per cento del premio incassato nell'anno precedente - al netto di oneri fiscali e di gestione - il contributo che le imprese di assicurazione devono versare al Servizio sanitario nazionale, con una conseguente maggiore entrata, rispetto al 1989, stimata in circa 200 miliardi di lire.

Con la norma indicata al comma 1 dell'articolo 26 si provvede ad incrementare gli stanziamenti dei capitoli 7501 e 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1990, da destinare all'esecuzione delle opere pubbliche non realizzate a seguito della decurtazione dei fondi dei predetti capitoli, attuata con l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

A tal fine vengono utilizzate le complessive disponibilità (circa 18,6 miliardi di lire) esistenti in conto residui 1985 e 1986 sui capitoli della categoria X e sul capitolo 9175 del predetto stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici che, non essendo state impegnate entro il 31 dicembre 1989, costituirebbe-

ro economie di bilancio ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

La norma di cui al comma 2 si rende necessaria al fine di poter utilizzare le disponibilità esistenti in conto residui sui capitoli 7725 e 8896 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici che, ai sensi del citato articolo 36, secondo comma, al 31 dicembre 1989 avrebbero costituito economie di bilancio.

L'impossibilità di poter impegnare le dette disponibilità in tempo utile è conseguente, per il capitolo 7725, alla sospensione dell'esecuzione dei lavori - autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650 - a seguito dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Veneto su ricorso della società consortile «Consorzio Sabotino» avverso la decisione di bandire la gara di appalto secondo la normativa CEE e non secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma terzo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1978, per la *joint venture* di imprese italiane e jugoslave; per il capitolo 8896, alla particolare complessità della progettazione rappresentata dagli enti beneficiari.

Relativamente all'articolo 27, si fa presente che i programmi del sistema delle Partecipazioni statali ammontano ad oltre 81.000 miliardi di lire nel quadriennio 1988-1991, di cui circa 64.300 miliardi di lire riguardano il triennio 1989-1991. Tali programmi, aggiornati al quadriennio 1989-1992, comprendono investimenti per oltre 87.000 miliardi di lire, di cui circa 65.500 nel triennio 1989-1991.

Essi si ispirano ad alcune linee strategiche principali che riguardano il contributo ai processi di modernizzazione degli assetti produttivi del Paese, di consolidamento e di sviluppo dell'occupazione, in particolar modo nel Mezzogiorno.

Nel quadro di detti programmi, per quanto concerne in particolare l'Ente partecipazioni finanziamento industria manifatturiera - EFIM (che prevede di effettuare nel triennio 1989-1991 investimenti per oltre 2.000 miliardi di lire, di cui circa 700 miliardi di lire nel 1989), si pone innanzi tutto l'esigenza di

fronteggiare le necessità finanziarie di tale ente per il primo anno del piano. Per tale motivo, fra le fonti di finanziamento, è previsto anche l'apporto dello Stato attraverso l'adeguamento del fondo di dotazione.

In via di dettaglio, con il comma 1 dell'articolo 27 si provvede al conferimento della somma di 200 miliardi di lire al fondo di dotazione dell'EFIM, con specifica finalizzazione alla realizzazione di nuovi investimenti; con il comma 3 il fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) viene incrementato di lire 200 miliardi da destinare alla Rai - Radiotelevisione italiana.

Il comma 2 prevede il conferimento di 50 miliardi di lire ai fondi di dotazione degli enti delle Partecipazioni statali specificatamente finalizzati alla realizzazione di programmi aggiuntivi nel Mezzogiorno.

Tali programmi risultano in corso di definizione e concorreranno a fronteggiare i complessi problemi del Mezzogiorno conseguenti anche alla crisi di alcuni settori industriali.

Relativamente all'articolo 28 si segnala che la Cassa artigiana, come è noto, concede, a valere su un fondo appositamente costituito ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, contributi sugli interessi dei prestiti concessi per investimenti alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito autorizzate a compiere operazioni con la stessa Cassa.

Il fondo viene annualmente reintegrato, oltre che da conferimenti regionali e da altri proventi, da apporti dello Stato, che costituiscono la principale fonte di disponibilità finanziaria del fondo stesso.

I prestiti alle imprese artigiane hanno una durata fino a cinque anni, se destinati all'acquisto di macchine e attrezzi e alla formazione delle scorte, e fino a dieci anni, se destinati all'impianto e all'ammodernamento dei laboratori.

L'articolo 29, quindi, dispone misure in favore delle università non statali che, nel corso dell'anno 1989, hanno proceduto agli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Da tale inquadramento sono pertanto conseguiti maggiori oneri, che complessivamente

ammontano a lire 70 miliardi, a sollievo dei quali si rende necessario ed urgente intervenire al fine di non aggravare le condizioni finanziarie di detti enti, con grave pregiudizio della loro piena funzionalità.

Per quanto concerne, infine, l'articolo 30, si osserva che nel settore della protezione civile la scadenza dei termini al 31 dicembre 1989 pone due problemi.

Un primo problema riguarda la permanenza di taluni gruppi scientifici e la possibilità della prosecuzione della collaborazione con gli istituti scientifici più rappresentativi aventi finalità di protezione civile.

L'esigenza di collaborazione con il mondo scientifico, infatti, già disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in base al quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile instaurava rapporti di collaborazione con tali organismi, si è trasformata, negli anni, nell'esigenza di un rapporto più costante e definito.

È questo lo scopo dell'articolo 30, con il quale si dispone la proroga delle attività del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, del Gruppo nazionale per la vulcanologia.

Come già accennato, l'articolo 9 del citato decreto-legge n. 159 del 1984 autorizzava, in attesa dell'istituzione dei servizi scientifici collegati all'attuazione del Servizio nazionale per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro del tesoro, a ricostituire il disciolto Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

A seguito della richiamata disposizione, prorogata, da ultimo, con decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, venne ricostituito con decreto ministeriale 26 ottobre 1984, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, col compito di fornire consulenza scientifica, tecnica e normativa nel campo della difesa dai terremoti ai

Ministeri interessati, alle autorità regionali, agli enti locali e agli enti pubblici, nonché di assicurare la gestione della rete sismica nazionale ed ogni altra attività di ricerca e sorveglianza nel campo sismico.

Con lo stesso articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, il Ministro per il coordinamento della protezione civile veniva autorizzato a concedere contributi straordinari al secondo Gruppo cui tale disposizione fa riferimento, vale a dire al Gruppo nazionale per la vulcanologia.

Il Gruppo, costituito con decreto in data 7 maggio 1983 del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ha infatti tra i compiti ad esso attribuiti quello di assicurare allo stesso Ministro «un'adeguata copertura strumentale permanente di sorveglianza geofisica e geochimica nelle aree vulcaniche attive italiane».

L'istituzione, poi, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche era prevista per la durata di anni due. La relativa disposizione, prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 1988 con il citato decreto-legge n. 384 del 1987, attribuisce al Gruppo il compito di promuovere, coordinare e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile e di fornire consulenza scientifica e tecnologica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati.

Per assicurare la continuità della collaborazione, il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984, è stato più volte prorogato; da ultimo, con la legge 10 febbraio 1989, n. 48, si è disposta la proroga al 31 dicembre 1989.

La situazione dovrebbe essere istituzionalizzata con la emananda legge sul Servizio nazionale per la protezione civile, che sarà intesa, fra l'altro, a regolare il settore fondamentale della previsione e della prevenzione. Poiché il relativo progetto, attualmente all'esame della Camera dei deputati, non ha finora avuto corso, è necessaria l'adozione di una ulteriore proroga, ad evitare che venga meno, bruscamente, la consulenza tecnico-scientifica, che costituisce indispensabile supporto alle

azioni del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile.

Il secondo problema che si è affrontato riguarda un'altra importante attività di protezione civile: quella relativa agli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 1984.

L'ultima proroga, disposta con l'articolo 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, scade anch'essa il 31 dicembre 1989.

Il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile si è avvalso, nel corso degli anni passati, della normativa di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 1984, sia per l'utilizzazione delle associazioni di volontariato, operanti sul territorio nazionale, nelle varie situazioni di emergenza che si sono succedute nel tempo, provvedendo al rimborso di talune spese sostenute dalle stesse, sia per il finanziamento di alcune iniziative ritenute idonee alla preparazione e all'addestramento del personale aderente ai medesimi gruppi di volontariato.

In sostanza, tale normativa ha consentito al Ministro per il coordinamento della protezione civile la possibilità di disporre dei mezzi finanziari necessari per l'attività di previsione e prevenzione delle calamità naturali e di soccorso al verificarsi degli eventi stessi; mezzi finanziari la cui utilizzazione verrebbe a cessare, con conseguente grave pregiudizio per l'attività di istituto del Dipartimento, se non si provvedesse con urgenza, anche per il corrente anno, ad una ulteriore proroga.

A tale necessità si provvede con la stessa disposizione dell'articolo 30, che consente la prosecuzione di tale attività per tutto l'anno 1990.

Allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività di emergenza da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si è provveduto anche a rifinanziare il fondo per la protezione civile con i 200 miliardi appositamente accantonati in bilancio tra i fondi speciali per l'anno 1990.

Con l'articolo 31 vengono individuate le disposizioni del decreto che devono avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1990.

L'articolo 32 concerne l'entrata in vigore del decreto.

RELAZIONE TECNICA

DISPOSIZIONI DEL CAPO I

Per il 1989, la finanza locale è stata regolata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Gran parte delle disposizioni contenute nella citata normativa cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1989 e risulta quindi necessario emanare un decreto-legge per dare agli enti locali certezza di risorse e di principi per il 1990.

L'articolo 1 fissa il termine per la deliberazione del bilancio degli enti locali e la durata dell'esercizio provvisorio. Non comporta quindi alcun onere.

L'articolo 2 quantifica tutti i mezzi finanziari posti a disposizione degli enti locali dallo Stato, assicurando sostanzialmente un volume complessivo di risorse per il 1990 che, per la parte corrente, è pari alle risorse attribuite per il 1989 incrementate del tasso programmato d'inflazione e, per gli investimenti, ripete il livello di contribuzione assicurato per lo stesso 1989 sulle rate di ammortamento dei mutui. In particolare, il finanziamento statale è previsto nel seguente modo:

fondi ordinari per province, comuni e comunità montane di complessive lire 16.776.645 milioni (2.483.096 milioni per le province, 14.213.549 milioni per i comuni e 80.000 milioni per le comunità montane), corrispondenti, per i comuni e le province, ai fondi ordinari determinati per il 1989 e, per le comunità montane, al fondo ordinario 1989 incrementato di lire 10 miliardi;

fondi perequativi per i comuni e le province di complessive lire 6.768.355 milioni (963.632 milioni per le province e 5.804.723 milioni per i comuni); l'incremento dei fondi perequativi del 1990, rispetto agli analoghi fondi del 1989, rappresenta la crescita dei complessivi trasferimenti correnti (ordinari e perequativi) parametrata al 4,5 per cento. I fondi sono peraltro aumentati di una somma valutata in lire 470.000 milioni in applicazione dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;

stanziamento per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, consolidato all'anno 1987 in lire 811.000 milioni e finanziato con il capitolo 1582 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

fondo di lire 40.000 milioni per il finanziamento degli oneri di personale alle province, ai comuni e alle comunità montane, ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

fondo di lire 745.000 milioni per il consolidamento dell'intervento statale assicurato per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione del contratto dei dipendenti degli enti locali 1985-1987;

fondo per gli investimenti di lire 10.694.000 milioni per il 1990 incrementato di lire 660.000 milioni dall'anno 1991 per i mutui contratti nel corso del prossimo anno (lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunità montane).

Sempre in materia di investimenti è poi disposta l'attribuzione di fondi in favore delle comunità montane per l'anno 1990 (lire 100.000 milioni). Detta attribuzione consente di proseguire gli interventi finanziari già assicurati, seppure in misura maggiore, nei precedenti anni.

Gli articoli da 3 a 11 consentono il riparto dei fondi come sopra illustrati ed entro i limiti previsti.

Le disposizioni degli articoli 12 e 13 in ordine ai mutui da assumere dagli enti locali non incidono sui finanziamenti erariali, se non attraverso il suddetto fondo per lo sviluppo degli investimenti.

L'articolo 14 indica i livelli minimi di copertura del costo di alcuni servizi assicurati dagli enti locali. Le percentuali sono le stesse dell'anno precedente e pertanto non è stimabile una maggiore entrata se non quella connessa con l'aumento dei costi.

L'articolo 15, infine, non comporta oneri.

DISPOSIZIONI DEL CAPO II

Con l'articolo 17, comma 2, del provvedimento, è stabilito che il fondo comune per l'anno 1990 - derivante dall'applicazione dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - viene integrato di un importo che assicuri un trasferimento globale, in favore delle regioni a statuto ordinario, pari a lire 6.000 miliardi.

La predeterminazione del fondo nel predetto importo di lire 6.000 miliardi consente, tenuto conto della maggiore autonomia impositiva assicurata alle regioni a statuto ordinario disposta con l'articolo 23, un trasferimento di risorse superiori a quelle complessivamente attribuite nello scorso anno 1989 maggiorate del 4,5 per cento (pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 1990).

Tale fondo risulta essere onnicomprensivo di tutti i trasferimenti già confluiti nel fondo comune relativo all'anno 1989 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato al netto delle quote del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto a carico delle stesse regioni ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Di conseguenza, il successivo comma 3 del medesimo articolo 17 prevede - come per il decorso esercizio finanziario - l'acquisizione al bilancio dello Stato delle entrate analiticamente indicate nello stesso articolo 1, comma 4, della citata legge n. 40 del 1989, per le quali non si procede più alla riassegnazione ai capitoli di spesa per il successivo trasferimento alle regioni in quanto confluite ora nel fondo comune.

Le entrate in questione sono rappresentate da:

a) entrate di cui all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e riguardanti i fondi riscossi e già destinati all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOI), all'Opera nazionale pensionati

d'Italia (ONPI) ed all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasferiscono al bilancio dello Stato ai fini della ripartizione trimestrale tra le regioni.

Dette entrate affluiscono ai capitoli di entrata 3344, 3355 e 3356, che durante il primo semestre 1989 hanno fatto registrare una movimentazione, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, di circa 211 miliardi di lire, per cui le entrate acquisibili nel corso dell'anno 1990 si stimano in un ordine non inferiore a quello previsto nell'articolo di copertura;

b) entrate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979), pari a lire 3 miliardi, che l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è tenuto a versare ai sensi dell'articolo 4 per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario.

Dette entrate affluiscono annualmente al capitolo 3360;

c) entrate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 giugno 1979), pari ad annue lire 4.857.000.000, che l'INAIL è tenuto a versare ai sensi dell'articolo 6 per il trasferimento ai comuni (tramite il Ministero dell'interno) della quota di lire 3.878,5 milioni ed alla regione Veneto della quota di lire 987,5 milioni, acquisibile dall'Erario.

Dette entrate affluiscono annualmente al capitolo 3358;

d) entrate di cui all'articolo 2 della legge 29 novembre 1977, n. 891, riguardanti le somme che l'INPS è tenuto a versare trimestralmente per alimentare il fondo integrativo per gli asili nido da trasferire alle regioni.

Dette entrate affluiscono al capitolo 2224 e sono state previste nel bilancio 1990 in complessive lire 207 miliardi, pari allo stanziamento del correlato capitolo di spesa 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità, di cui lire 175 miliardi riguardanti le regioni a statuto ordinario.

L'articolo 18, comma 2, prevede che continuino ad essere erogati alle regioni a statuto speciale i fondi di cui all'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, pari a lire 630 milioni circa.

Il maggior onere recato dal provvedimento scaturisce dalla differenza tra l'importo di lire 6.001 miliardi e l'importo di lire 5.318 miliardi relativo alla iscrizione nel bilancio dello Stato per l'anno 1990 del capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, tenuto conto delle riduzioni operate in sede di legge finanziaria.

I mezzi di copertura sono i seguenti:

	miliardi
- entrate da acquisire al bilancio dello Stato [precedente lettera a)]	L. 313
- riduzione stanziamento capitolo 2600 Sanità [precedente lettera d)]	» 175
- riduzione stanziamento capitolo 6862 Tesoro iscritto nel bilancio 1990 per effetto della confluenza nel fondo comune regionale delle somme di cui alla legge n. 138 del 1984, concernente l'occupazione giovanile	» 195
TOTALE . . .	L. 683

Quanto all'articolo 24, al fine di consentire alla regione Sardegna la prosecuzione per il 1989 degli interventi previsti dalla legge n. 268 del 1974 nei vari settori ivi previsti (sviluppo industriale, riforma agroforestale, attività di ricerca e coltivazione mineraria, eccetera), è ipotizzabile la necessità di un flusso di risorse che, in media, si situi all'altezza di quelle fornite nell'ultimo triennio di operatività della legge stessa (590 miliardi di lire, di cui 160 miliardi nel 1985, 200 miliardi nel 1986 e 230 miliardi nel 1987).

Tale massa finanziaria, che verrà successivamente ripartita tra i vari interventi dalla regione medesima, può essere stimata in 200 miliardi di lire in relazione alla tipologia ed al numero degli interventi da attuare, sulla base di una ragionevole previsione di iniziative attuabili e di quanto effettuato in fase di realizzazione della normativa precedentemente in vigore.

All'onere di cui sopra si fa fronte mediante utilizzo dell'apposito accantonamento del fondo speciale di conto capitale per l'anno 1989 concernente «Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale».

Per la Regione siciliana il contributo di solidarietà nazionale viene quantificato nell'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nel 1987 nel territorio regionale pari a lire 1.444.860.000.000; l'onere, pertanto, ammonta a lire 1.240 miliardi a cui si fa fronte con lo specifico accantonamento del fondo speciale di conto capitale per l'anno 1989.

DISPOSIZIONI DEL CAPO III

Gli articoli 25 e 26 non comportano nuovi o maggiori oneri.

Relativamente all'articolo 27, si rappresenta che i programmi del sistema delle Partecipazioni statali ammontano ad oltre 81.000 miliardi di lire nel quadriennio 1988-1991, di cui circa 64.300 miliardi di lire riguardano il triennio 1989-1991. Tali programmi, aggiornati al quadriennio 1989-1992, comprendono investimenti per oltre 87.000 miliardi di lire, di cui circa 65.500 nel triennio 1989-1991.

Essi si ispirano ad alcune linee strategiche principali che riguardano il contributo ai processi di modernizzazione degli assetti produttivi del Paese, di consolidamento e di sviluppo dell'occupazione, in particolar modo nel Mezzogiorno.

Nel quadro di detti programmi, per quanto concerne in particolare l'EFIM, che prevede di effettuare nel triennio 1989-1991 investimenti per oltre 2.000 miliardi di lire, di cui circa 700 miliardi di lire nel 1989, si pone innanzi tutto l'esigenza di fronteggiare le necessità finanziarie di tale ente per il primo anno del piano. Per tale motivo, fra le fonti di finanziamento, è previsto anche l'apporto dello Stato attraverso l'adeguamento del fondo di dotazione.

In via di dettaglio, con il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge, si provvede al conferimento della somma di 200 miliardi di lire al fondo di dotazione dell'EFIM, con specifica finalizzazione alla realizzazione di nuovi investimenti. Con il comma 3 il fondo di dotazione dell'IRI viene incrementato di lire 200 miliardi da destinare alla RAI-Radiotelevisione italiana.

Alla copertura dei relativi oneri si farà fronte mediante la riduzione, per l'importo corrispondente, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio

triennale 1989-1991 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato nel pagamento delle rate di ammortamento delle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle Partecipazioni statali».

Il comma 2 prevede il conferimento di 50 miliardi di lire ai fondi di dotazione degli enti delle Partecipazioni statali specificamente finalizzati alla realizzazione di programmi aggiuntivi nel Mezzogiorno.

Tali programmi risultano in corso di definizione e concorreranno a fronteggiare i complessi problemi del Mezzogiorno conseguenti anche alla crisi di alcuni settori industriali.

Per la copertura del relativo onere si intende utilizzare l'accantonamento concernente «Interventi degli enti di gestione delle Partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno e per il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo mostra d'Oltremare (EAMO)».

L'articolo 28 tende a fronteggiare una situazione di emergenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane per l'anno 1989.

In base alla vigente normativa, il fondo istituito ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, viene annualmente reintegrato con fondi dello Stato. Finora, i conferimenti sono stati disposti direttamente con una norma inserita nella legge finanziaria di ciascun anno, al fine di assicurare la necessaria copertura agevolativa dei prestiti fino al rimborso.

Le prospettive operative per il 1989 sono evidenziate schematicamente come segue.

A. - La domanda di prestiti per il 1989 è prevista in lire 6.100 miliardi, di cui:

- 1) 1.425,5 miliardi relativi alle zone del Mezzogiorno;
- 2) 4.674,5 miliardi relativi alle regioni del Centro-Nord.

B. - Il contributo disponibile per il 1989 è valutato in lire 280 miliardi derivanti:

- 1) dal contributo residuo della gestione 1988, stimato in lire 200 miliardi;
- 2) dagli apporti dello Stato disposti con il presente provvedimento per lire 80 miliardi per il 1989;
- 3) dall'ulteriore apporto dello Stato per lire 150 miliardi per il 1990, secondo quanto accantonato nella legge finanziaria per l'anno medesimo.

Giova peraltro considerare che la medesima legge finanziaria contiene inoltre la previsione di ulteriori 150 miliardi per gli anni successivi al 1990, in relazione al disegno di legge in corso di esame parlamentare (atto Senato n. 1970, ora atto Camera n. 4434), che prevede il rifinanziamento del fondo per il settennio 1989-1995.

C. - Il contributo totale disponibile verrà ripartito territorialmente in modo da assicurare alle regioni del Mezzogiorno la totale copertura agevolativa, mentre per le imprese artigiane ubicate nelle altre zone del Paese dovrà farsi ricorso a criteri selettivi delle domande sulla base del *plafond* ancora disponibile.

Dall'utilizzo delle disponibilità in discorso deriva un incremento dell'occupazione stimato in oltre 43.000 nuovi posti di lavoro.

L'articolo 29 dispone misure in favore delle università non statali che, nel corso dell'anno 1989, hanno proceduto agli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Da tale inquadramento sono quindi conseguiti maggiori oneri, che complessivamente ammontano a lire 70 miliardi, a sollievo dei quali si rende necessario ed urgente intervenire al fine di non aggravare le condizioni finanziarie di detti enti, ciò che ne pregiudicherebbe la piena funzionalità.

Come indicato nella norma, la quantificazione degli oneri è stata analiticamente effettuata in relazione a ciascun ente, tenendo conto delle rispettive esigenze finanziarie derivanti dal personale inquadrato. La copertura finanziaria è reperita nell'apposito accantonamento predisposto nel fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per l'anno 1989.

L'articolo 30 prevede il rifinanziamento del fondo per la protezione civile per 200 miliardi di lire utilizzando l'apposita somma accantonata sui fondi speciali del conto capitale del bilancio dello Stato per il 1990.

Trattasi di una norma-obiettivo che costituisce un tetto alla spesa per interventi di emergenza, i quali, per la loro stessa natura, non possono essere ipotizzati nemmeno in via approssimativa in relazione alla eccezionalità degli eventi calamitosi, cui possono essere indirizzati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie.

Decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1989 ().*

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché di adottare misure urgenti in materia sanitaria, di lavori pubblici, di conferimenti agli enti a partecipazione statale, di credito alle imprese artigiane, di contributi alle università non statali, e di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

NORME IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Articolo 1.

(Bilancio)

1. Per l'anno 1990, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 28 febbraio 1990. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1990.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per la durata massima di quattro mesi e con le facoltà di gestione previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421. Nelle more dell'approvazione del bilancio deliberato da parte dell'organo regionale di controllo, è consentita la protrazione automatica della gestione provvisoria, con le medesime facoltà.

Articolo 2.

(Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate)

1. Lo Stato concorre per l'anno 1990 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale, determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 80.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 963.632 milioni per le province e in lire 5.804.723 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 470.000 milioni, per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni;

c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato nell'importo di lire 811.000 milioni iscritto al capitolo 1582 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990;

d) fondo per il finanziamento degli oneri di personale alle province, ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1989 valutato nell'importo di lire 40.000 milioni;

e) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985/1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituito con il consolidamento dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

f) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1990, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1989, valutato in lire 10.694.000 milioni. Detto fondo è

maggiorato, a decorrere dall'anno 1991, di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunità montane.

2. Per gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige si applicano le disposizioni della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Articolo 3.

(Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali)

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1990, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1989.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Articolo 4.

(Fondo ordinario per i comuni)

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1990, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1989.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Articolo 5.

(Fondo ordinario per le comunità montane)

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1990, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 60 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1990.

2. I contributi erariali spettanti alle disciolte comunità montane della Sicilia sono attribuiti alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Articolo 6.

(Certificazioni di bilancio e di consuntivo)

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1990 al Ministero dell'interno la

certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province, alle comunità montane e ai comuni, è trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti - sezione enti locali. Il Ministero dell'interno, su richiesta dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, fornisce i dati dei predetti certificati con sistemi informatici.

2. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCHEM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, nonché della quota residuale per le comunità montane, è subordinata all'adempimento previsto al comma 1.

4. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Articolo 7.

(Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali)

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1990, un contributo distinto in tre quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun ente, a valere sul fondo perequativo, di lire 816.100 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 29.506 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito *pro capite* della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 118.026 milioni, secondo i seguenti parametri:

1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.

2. Il contributo perequativo è corrisposto, entro il 31 maggio 1990, per l'85 per cento del suo importo. La differenza è corrisposta nel mese di ottobre 1990.

3. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, valutato in lire 94.000 milioni, è attribuito per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera *b*) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera *c*) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio *pro capite* provinciale, sono corrisposte nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

5. Ai fini della previsione nei bilanci del 1990 dei contributi perequativi, valgono i parametri di lire per miliardo comunicati dal Ministero dell'interno in occasione della notifica delle spettanze per il 1989.

Articolo 8.

(Fondo perequativo per i comuni)

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in tre quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun ente, a valere sul fondo perequativo, di lire 4.949.555 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 129.134 milioni, determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito *pro capite* della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 516.534 milioni, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purchè il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. Il procedimento di calcolo rimane stabilito secondo le indicazioni di cui al

comma 1, lettera c), dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere anche i seguenti contributi perequativi:

a) lire 100.000 milioni, per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

b) lire 59.500 milioni, per l'allineamento alla media per abitante dei contributi ordinario e perequativo della classe demografica di appartenenza, come definita all'inizio dell'anno 1989, dei contributi dei comuni la cui popolazione sia aumentata tra il 1981 ed il 1987 in misura pari o superiore al 16 per cento;

c) lire 50.000 milioni, tra i comuni, escluso quello previsto dalla lettera b), i cui contributi ordinari e perequativi, *pro capite*, spettanti all'inizio dell'anno 1989, risultino pari o inferiori al 90 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza come definita alla stessa data, per le classi indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. A questo fine, le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

3. Il contributo perequativo di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettere b) e c), è corrisposto entro il 31 maggio 1990 per il 90 per cento del suo importo. La differenza è corrisposta nel mese di ottobre 1990.

4. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, valutato in lire 376.000 milioni, è distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, valutato in lire 65.000 milioni;

c) per la restante parte, valutata in lire 238.500 milioni, a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1.

5. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio *pro capite* provinciale, sono corrisposte nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza l'ente

è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

6. Ai fini della previsione nei bilanci del 1990 dei contributi perequativi, valgono i parametri di lire per miliardo comunicati dal Ministero dell'interno, in occasione della notifica delle spettanze per il 1989.

Articolo 9.

(Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285)

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali pari a quelli spettanti ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Articolo 10.

(Fondo per le spese di personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730)

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunità montane contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1989 per il personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed immesso, in applicazione del medesimo articolo 12, nei ruoli speciali ad esaurimento entro il 31 dicembre 1988.

2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno.

Articolo 11.

(Fondi per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987)

1. A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunità montane somme pari a quelle attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Articolo 12.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui direttamente contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1989 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, nell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.238 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 7.910 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Per i comuni che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, rimane ferma la quota capitaria di lire 7.930;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.261 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni, le province e le comunità montane possono impiegare per i mutui da contrarre nel corso dell'esercizio 1990 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza,

del 28 febbraio 1991, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1990, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1990, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere come determinata in esecuzione dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

4. È autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1990, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

Articolo 13.

(Disposizioni sui mutui degli enti locali)

1. Dall'anno 1990 si applicano le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, decorrono dal 1° marzo 1990.

Articolo 14.

(Copertura tariffaria del costo di taluni servizi)

1. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

2. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto, in misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa.

3. Dall'anno 1990, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione.

4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, ed eventuali successive modifiche. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nell'anno

relativo alla tariffa. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento ai dati della competenza, comprovati da documentazione ufficiale. Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio.

5. Le province, le comunità montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1991, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1990, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

Articolo 15.

(Disposizioni per gli enti disastri o gravemente danneggiati)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di assicurare la continuità e la correntezza degli interventi degli enti locali disastri, nonché di quelli gravemente danneggiati, individuati in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilità speciali istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti nelle contabilità stesse. In ciascun anno tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere CIPE e non ancora erogati, nonché fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi è effettuata, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilità speciali».

Articolo 16.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, valutato in lire 23.685.000 milioni per l'anno 1990 e lire 700.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:

a) quanto a lire 21.085.000 milioni per l'anno 1990, mediante parziale riduzione dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1990, mediante parziale riduzione dell'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane» iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

c) quanto a lire 2.500.000 milioni per l'anno 1990, mediante utilizzo delle risorse, specificamente destinate alle province ed a comuni, di cui al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384;

d) quanto a lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

e) quanto a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E LE REGIONI

Articolo 17.

(Fondo comune regionale)

1. Per l'anno 1990 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 13,18 per cento.

2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1990.

3. Il fondo comune, così determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato, nell'importo di lire 5.000 miliardi, con le modalità e i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi viene, invece, ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, quale fondo perequativo che tenga anche conto del diversificato gettito delle maggiori entrate di cui all'articolo 23, comma 1. Per l'anno 1990 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989.

Articolo 18.

*(Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome)*

1. A decorrere dall'anno 1990 cessa la corresponsione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, all'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ed all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891. Le predette regioni sono altresì escluse dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e provvedono alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto con propri mezzi finanziari. Restano comunque fermi per le medesime regioni i principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

2. Per l'anno 1990, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono corrisposte dal Ministero del tesoro in proporzione a quelle spettanti per l'anno 1989.

Articolo 19.

*(Riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome)*

1. A decorrere dall'anno 1990 alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale sono ridotte, tenuto conto del livello delle compartecipazioni ai tributi statali risultanti dai rispettivi ordinamenti, del 20 per cento per la regione Valle d'Aosta, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 10 per cento per le regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e del 5 per cento per la regione Sardegna.

2. Ai fini della ripartizione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente il CIPE, per l'anno 1990, fa riferimento all'importo complessivo di lire 62.210 miliardi, al lordo delle riduzioni di cui al comma 1, valutate in lire 970 miliardi.

Articolo 20.

*(Esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
da taluni fondi settoriali)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse, a partire dal 1990, dal riparto dei seguenti fondi:

- a) fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto della quota spettante ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574;
- b) fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, al netto delle somme spettanti ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3;
- c) fondo per l'attuazione del piano forestale nazionale di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752;
- d) fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali;
- e) fondo sanitario di conto capitale.

Articolo 21.

(Tesoreria unica per la regione siciliana)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 e sino al 31 dicembre 1991 non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Articolo 22.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, valutato in lire 683 miliardi per l'anno 1990, si provvede:

- a) quanto a lire 195 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;
- b) quanto a lire 175 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1990;
- c) quanto a lire 313 miliardi, con quota parte delle entrate di cui all'articolo 17, comma 3.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23.

(Tassa automobilistica)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, nelle regioni a statuto ordinario la misura della tassa regionale prevista dall'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è aumentata di un importo pari al 45 per cento della tassa erariale vigente al 1° gennaio 1990.

2. Con la stessa decorrenza, la tassa automobilistica erariale, dovuta nelle regioni a statuto speciale, è aumentata fino ad un importo totale pari

alla somma della corrispondente tassa automobilistica erariale e dell'analogia regionale come sopra aumentata, dovuta nelle regioni a statuto ordinario.

3. I veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione soggetti a tassa di circolazione debbono corrispondere allo Stato il tributo in misura pari alla tassa automobilistica dovuta nelle regioni a statuto speciale.

4. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica regionale relativa anche per i periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà essere corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza di validità della tassa.

Articolo 24.

(Interventi a favore della Sardegna e della Sicilia)

1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1989 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti da tale legge è destinata per l'anno 1989 la somma di lire 200 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento dei predetti interventi.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale».

3. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato per l'anno 1988, in applicazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nell'anno finanziario 1987.

4. Il contributo di cui al comma 3 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno 1987 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposte di fabbricazione.

5. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione siciliana, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata in via definitiva, per l'anno 1988, nell'importo di lire 16 miliardi.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 25.

(Misure in materia sanitaria)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990 è abrogato il secondo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è differito al 30 giugno 1990.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, vengono definiti criteri uniformi per la fissazione dei valori minimi nazionali delle tariffe e dei diritti spettanti al Servizio sanitario nazionale per prestazioni non di diritto, rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, rispettando il principio del pagamento dei servizi resi secondo il costo reale, nonchè tenendo conto del valore economico delle operazioni di riferimento.

4. Fino al 30 giugno 1990 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Per il periodo successivo il prezzo dei farmaci è determinato dal CIP, integrato dai Ministri della sanità e del bilancio e della programmazione economica.

5. Presso il Ministero della sanità è istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo sanitario per la effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura del Ministero della sanità. Nell'ambito dell'osservatorio è istituito l'albo dei fornitori. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle normative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la misura del contributo di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è fissata nella aliquota del 6,5 per cento del premio incassato nell'anno precedente dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. L'aliquota di cui sopra si applica sui premi incassati, escluse le tasse e le imposte, depurati degli oneri di gestione determinati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, sono determinate le

modalità e i tempi con i quali le imprese assicuratrici effettuano il versamento del contributo di cui al comma 6.

Articolo 26.

(Misure finanziarie in materia di lavori pubblici)

1. In deroga alle disposizioni vigenti, le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1989 in conto residui 1985 e 1986 sui capitoli della categoria X e sul capitolo 9175 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate nel conto dei residui e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate rispettivamente nella misura del 50 per cento a ciascuno dei capitoli 7501 e 8405 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1990.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1989 in conto residui 1986 e 1987 sui capitoli 7725 e 8896 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate nel conto dei residui e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai medesimi capitoli del detto stato di previsione per l'anno finanziario 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 27.

(Conferimenti agli enti a partecipazione statale)

1. Per l'anno finanziario 1989 è autorizzato il conferimento della somma di lire 200 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in conformità ai programmi e sulla base di progetti specifici.

2. Per consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - EAMO, e al comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive integrazioni, la realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti enti, è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi della somma di lire 50 miliardi per l'anno 1989, da ripartire su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi aggiuntivi degli enti.

3. Il fondo di dotazione dell'IRI - Istituto per la ricostruzione industriale, è incrementato per l'anno 1989 della somma di lire 200 miliardi, da destinare

alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in conto esercizio anno 1989.

4. È comunque esclusa da parte degli enti interessati ogni destinazione, a copertura di perdite, delle somme autorizzate ai commi 1 e 2.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato nel pagamento delle rate di ammortamento delle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali».

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno e per il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo mostra d'Oltremare (EAMO)».

Articolo 28.

(Fondo per il credito alle imprese artigiane)

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 80 miliardi per il 1989 e di lire 150 miliardi per l'anno 1990.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990, il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente:

«Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, è stabilito come segue:

a) per le regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218: 36 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le zone depresse del Centro-Nord determinate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902: 48 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) per le rimanenti zone: 70 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato».

3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento del fondo contributi

interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526» e, per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 29.

(Contributi alle università non statali per il 1989)

1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590, alle università non statali sottoelencate è assegnato per l'anno finanziario 1989 il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime affrontati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

Libera Università commerciale «Bocconi» di Milano	5.776.000.000
Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano	29.589.000.000
Libera Università degli studi di Urbino	23.538.000.000
Libera Università internazionale degli studi sociali di Roma	3.363.000.000
Istituto universitario di lingue moderne di Milano . .	2.464.000.000
Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo	2.237.000.000
Libero Istituto universitario di magistero di Catania	1.668.000.000
Libero Istituto universitario «Maria Santissima Assunta» di Roma	389.000.000
Libero Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli	976.000.000
	<hr/>
	70.000.000.000
	<hr/> <hr/>

2. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 30.

(Norme urgenti in materia di protezione civile)

1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente gli interventi in favore della comunità scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 1990.

2. Al fine di assicurare la continuità di tutti gli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1990, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo per la protezione civile».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 31.

(Termine di efficacia)

1. Le disposizioni di cui ai capi I e II, salvo diversa indicazione, hanno effetto dal 1° gennaio 1990.

Articolo 32.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI - GAVA - CARLI -
CIRINO POMICINO - FORMICA -
MACCANICO - DE LORENZO -
BATTAGLIA - FRACANZANI -
RUBERTI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI